

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 168 e 169, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, non ostino a che, nel caso di una filiale registrata ai fini dell'IVA in uno Stato membro, che effettua principalmente operazioni intrasocietarie per la società madre con sede in un altro Stato membro e, occasionalmente, anche operazioni soggette ad imposta nello Stato di registrazione della filiale, il soggetto passivo goda del diritto di detrarre l'imposta pagata a monte nello Stato in cui è registrata la filiale, benché siffatta imposta sia connessa a operazioni effettuate dalla società madre in un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Impugnazione proposta il 24 luglio 2015 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 maggio 2015, causa T-15/13, Group Nivelles/UAMI

(Causa C-405/15 P)

(2015/C 337/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: S. Bonne e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altre parti nel procedimento: Group Nivelles NV e Easy Sanitary Solutions BV

Conclusioni del ricorrente

L'Ufficio conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata,
- condannare il ricorrente e l'interveniente dinanzi al Tribunale alle spese sostenute dall'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha violato l'articolo 63, paragrafo 1, del [regolamento n. 6/2001 ⁽¹⁾] dichiarando che il disegno o modello anteriore invocato a sostegno della domanda di annullamento è «l'insieme di tutti i dispositivi offerti della società Blücher per l'evacuazione dei liquidi». La Group Nivelles ha invocato unicamente la piastra di copertura messa a disposizione del pubblico sia dalla società Blücher sia da altre società a prescindere dalla forma del contenitore.

Il Tribunale ha violato l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 6/2002], in combinato disposto con l'articolo 5 del [regolamento n. 6/2002] dichiarando che l'Ufficio era tenuto a paragonare il disegno o modello comunitario con un disegno o modello anteriore risultante da una combinazione di due elementi separati resi pubblici in documenti diversi. Secondo la giurisprudenza della Corte applicabile all'articolo 5 del [regolamento n. 6/2002], il disegno o modello controverso non può essere paragonato a «una combinazione di parti o elementi specifici di disegni o modelli anteriori» ma solo a «disegni o modelli anteriori specifici e ben determinati». L'aspetto di un prodotto quando è assemblato può talvolta essere dedotto dall'aspetto dei suoi componenti, ma l'aspetto globale resta ipotetico o basato su rilevanti approssimazioni. Orbene, la nozione di identità tra due disegni o modelli, di cui all'articolo 5 del [regolamento n. 6/2002] osta ad un paragone basato su ipotesi o approssimazioni.

Il Tribunale ha violato l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 6/2002], in combinato disposto con gli articoli 6 e 7, paragrafo 1, del [regolamento n. 6/2002] dichiarando che qualora i disegni o modelli paragonati siano stati riprodotti in prodotti aventi natura o destinazione diverse, tale diversità può rendere impossibile per l'utilizzatore informato riconoscere il disegno o modello anteriore. L'articolo 7 del [regolamento n. 6/2002] contiene una finzione giuridica secondo cui un disegno o modello una volta divulgato è noto sia agli ambienti specializzati del settore interessato dal disegno o modello anteriore sia al pubblico di utilizzatori informati del tipo di prodotti cui si riferisce il disegno o modello controverso. Accertata la divulgazione del disegno o modello anteriore, occorre partire dal presupposto che gli utilizzatori informati interessati siano a conoscenza sia del disegno o modello anteriore sia delle sue modalità di utilizzo come risultano dalle prove e dagli argomenti delle parti.

(¹) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002 L 3, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 24 luglio 2015 — Petya Milkova/Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

(Causa C-406/15)

(2015/C 337/09)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Petya Milkova

Resistente: Agentsia za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol

Altra parte nel procedimento: Varhovna administrativna prokuratura

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, [paragrafo] 2, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità consenta agli Stati membri di stabilire per legge una specifica tutela preventiva contro il licenziamento solo nel caso di disabili che sono lavoratori, ma non nel caso di pubblici impiegati con i medesimi handicap.
- 2) Se l'articolo 4 e le altre disposizioni della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (¹) non ostino ad una normativa nazionale che garantisce una specifica tutela preventiva contro il licenziamento esclusivamente a disabili che siano lavoratori, ma non anche a favore di pubblici impiegati con i medesimi handicap.